



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 296  
del 31 AGO. 2018

**OGGETTO:** Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a Riscossione Sicilia s.p.a. e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Modifica e revoca parziale della delibera di G.M. n. 385 del 28/9/2017. Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemila duemilavento Il giorno ventuno alle ore 15,15  
del mese di Agosto nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Avv. Giuseppe Cossì

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Luigi Rabito	<u>Si</u>	
2) dr. Giovanni Iacono	<u>Si</u>	
3) dr.ssa Giovanna Licitra	<u>Si</u>	
4) dr.ssa Raimonda Salamone	<u>Si</u>	
5) dr. ing. Giovanni Giuffrida	<u>Si</u>	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 92830 /Sett. X del 31/8/2018
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
  - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visti gli artt. 15 e 12 comma 2, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91, con voti unanimi e palesi.

## **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

IL SINDACO  
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
03 SET. 2019 fino al 18 SET. 2019 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

03 SET. 2019

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Dott. Francesco Lomiera)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

31 AGO. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lomiera

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

03 SET. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lomiera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
03 SET. 2019 al 18 SET. 2019  
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 SET. 2019 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal  
senza opposizione/con opposizione 03 SET. 2019

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da

Ragusa, li 03 SET. 2019




IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lomiera





## COMUNE DI RAGUSA



SETTORE	X

Prot	/	X	del	31/8/2018
n.92830				

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a Riscossione Sicilia s.p.a. e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Modifica e revoca parziale della delibera di G.M. n. 385 del 28/9/2017. Proposta per il Consiglio Comunale.

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore X propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### PREMESSO che

- l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, dispone una espressa riserva regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività di accertamento e riscossione inerenti la materia delle entrate, tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

**VISTO** l'art. 2 del D. L. 193/2016, così come modificato dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, che, in materia di riscossione locale, al comma 2, prevede che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"* (art. 2, comma 2);

**PRESO ATTO** che, in materia di riscossione degli Enti Locali

- l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;

- le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);

- risulta, quindi, implicitamente abrogato quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett. gg-ter, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con legge 12/7/2011, n. 106, che aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia dovesse cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che, come è noto, è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali;

### **RICHIAMATO**

- l'art. 17, commi 2 e 3, del D. Lgs. Del 26/2/1999 n. 46 che prevede che "2. *Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* 3. *Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*";

- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente integrato e modificato, il quale detta disposizioni concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificato ed integrato, con il quale sono state dettate le norme di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

### **CONSIDERATO** che

- in relazione al disposto normativo di cui sopra, le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle entrate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione" dovranno adottare apposita deliberazione, in mancanza della quale non potranno continuare ad utilizzare il ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 come strumento di riscossione coattiva;

- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione al predetto soggetto preposto alla riscossione nazionale è fondato su disposizione di legge precettiva;

- al citato soggetto preposto alla riscossione nazionale è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e degli altri enti pubblici, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni, senza alcun margine negoziale di incidere sulle condizioni che regolano il rapporto né tanto meno sulla remunerazione del servizio reso;

### **PRESO ATTO** che:

- Riscossione Sicilia s.p.a. costituisce, allo stato attuale, il soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art. 3, comma 29-bis, del citato DL n. 203/2005 e dell'art. 2 della L. R. Sicilia 22/12/2005, n. 19;

- nell'ambito del modello organizzativo concepito dalla combinazione delle leggi statali e delle leggi della Regione Sicilia, emerge che Riscossione Sicilia S.p.a. è stata costituita per svolgere anche funzioni di riscossione nazionale;

- con l'art. 28 della legge regionale n. 16 del 11 agosto 2017 (legge di stabilità regionale), entro il 31/12/2018 la Regione Sicilia dovrà convenire con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il trasferimento delle funzioni da Riscossione Sicilia s.p.a. ad Agenzia Entrate - Riscossione;





**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 19/2005 che nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione ha previsto l'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 ed in particolare l'art. 2 "Riforma del servizio regionale di riscossione" che prevede che *"1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3."*;

**RICHIAMATO** l'art. 36, comma 2, del decreto legge n. 248/2007 *"disposizioni in materia di riscossione"* in base al quale la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett.b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

**PRESO ATTO** che la disciplina relativa alla riscossione tramite ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, ha subito nel tempo continue evoluzioni finalizzate a rendere più efficace lo strumento del ruolo, in un contesto caratterizzato dalle maggiori garanzie per il contribuente, rispetto alla normativa del r.d. del 1910 che non è stata accompagnata da alcuna significativa innovazione in materia di ingiunzione di pagamento (l'evidente disparità di considerazione tra i due sistemi normativi è stata già evidenziata anche dalla giurisprudenza di legittimità - Cassazione a Sez. Unite n. 10958/2005) come evidenziato dall'ANCI, in data 13/7/201, in sede di audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

**DATO ATTO** che, allo stato attuale, il Comune di Ragusa,

- dopo avere avviato, con la delibera di giunta municipale n. 362 del 24/8/2015, l'attività di sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale ha successivamente stabilito, con delibera di giunta municipale n. 385 del 28/9/2017, la gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R. D. 639/1910 e delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73, avvalendosi di un soggetto terzo a mero supporto tecnico operativo;

- in attuazione della predetta delibera di giunta è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 993 del 5/6/2018 il capitolato speciale di appalto per l'affidamento dei servizi di supporto alla riscossione coattiva allo stato attuale, ma che non è stato ancora redatto e quindi pubblicato il bando di gara;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che, allo stato attuale, il Comune di Ragusa:

- non dispone delle risorse umane, strumentali, informatiche ed economiche, nè delle competenze





specialistiche necessarie per gestire la riscossione coattiva delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, neppure attraverso la gestione diretta per il tramite di soggetto esterno a cui affidare l'attività di supporto;

- deve procedere con la massima tempestività al fine di garantire la continuità delle attività di riscossione coattiva e di recupero delle somme dovute al Comune di Ragusa ma non versate dai contribuenti/cittadini e di non arrecare danno agli interessi economico-finanziari dell'Ente considerati i termini tassativi di legge per la prescrizione e per la decadenza;
- deve procedere con urgenza all'attività di riscossione dei carichi ancora da riscuotere, data la rilevante consistenza ed entità del "magazzino" dei crediti, come risultanti dal Rendiconto 2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 7/8/2018, al fine di assicurare il gettito atteso dalle previsioni di bilancio;
- deve tenere conto che il recupero dei crediti non ancora incassati costituisce, soprattutto con riferimento ai tributi locali, priorità assoluta da perseguire nell'esclusivo interesse economico dell'Ente come, peraltro, confermato dal Collegio dei Revisori nelle conclusioni alla relazione sulla gestione allegata al rendiconto anno 2017;

**RITENUTE** condivisibili, da parte dell'Amministrazione, le ragioni sopra riportate che conducono inequivocabilmente alla assoluta necessità di dover accelerare la riscossione delle entrate comunali anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D. lgs. 23/06/2011 n. 218 e procedere all'immediato affidamento ed alla delega di funzioni delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate con la massima celerità ed urgenza al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;


#### **CONSIDERATO** che

- l'affidamento a soggetto terzo dell'attività di supporto, non consente, allo stato attuale e sulla base della più recente esperienza maturata nel corso del corrente anno, un efficace ed efficiente svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti tenuto conto della mancanza, all'interno dell'Ente, comunque delle risorse e delle competenze specialistiche che siano in grado di assicurarne e di garantirne la *governance* per l'Ente, necessaria ed imprescindibile per una gestione diretta della riscossione;
- non sussistono le condizioni per porre in essere forme di gestione associata ricorrendo a convenzioni o unioni tra Enti, né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso alle altre soluzioni possibili previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 (concessionario iscritto all'albo, operatori degli stati membri, società in *house*, società miste), comprese quelle che impongono il ricorso al mercato e che si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate sol che si valutino la complessità e i tempi lunghi delle procedure ad evidenza pubblica in materia di contratti;

**RITENUTO**, quindi, preferibile, per il temperato perseguimento dei principi sopra esposti, di affidare, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 193/2016, a decorrere dalla data di immediata esecutività della presente delibera, la riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al DPR 602/73, delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per il territorio della regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia S.p.a.;

#### **CONSIDERATO** che

- l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D. L. 193/2016, Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza



della Pubblica Amministrazione, tenuto conto della vigilanza e dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

- detta scelta intende valorizzare la natura di funzione pubblica della riscossione, che viene espletata da un soggetto di diritto pubblico e ciò quale maggiore garanzia sia alla luce delle incertezze del quadro normativo di riferimento che manca, ad oggi, di una riforma organica, sia a fronte delle gravi crisi finanziarie e dei dissesti che hanno colpito quei Comuni che, loro malgrado, si sono affidati a gestioni esterne risultate inaffidabili o addirittura, in taluni casi, truffaldine;

- il nuovo Ente ha i poteri di accesso alle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate e dell'INPS, che comprendono, oggi, anche la possibilità di accesso ai dati finanziari, in modo che la fase dell'esecuzione forzata nei confronti degli evasori possa risultare più precisa, mirata e, quindi, efficiente;

- il soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, utilizza in forma esclusiva quale strumento per l'esercizio delle proprie funzioni coattive il ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, disciplina, che si presenta oggi compiutamente regolamentata e aggiornata a differenza di quella dell'ingiunzione fiscale che si caratterizza per la vetustà dell'impianto normativo (risalente al 1910) e che comporta evidenti e pericolose lacune normative, finendo col determinare situazioni di incertezza operativa;

- il nuovo Ente, nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, deve conformarsi, nel rapporto con i contribuenti, ai principi dello Statuto del Contribuente (di cui alla L. 212/2000) con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo. Ciò costituisce la massima garanzia sia per l'esercizio corretto delle rateizzazioni (in modo da favorire l'adempimento spontaneo della cartella) e sia per l'esercizio delle delicate azioni cautelari ed esecutive a carico del contribuente nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti;

- il ricorso al soggetto pubblico titolare del servizio nazionale di riscossione rappresenta altresì la massima garanzia in ordine al perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e di equità dell'azione di recupero dei crediti di competenza comunale evitando ogni sorta di abuso delle funzioni pubblicistiche;

- l'esperienza del personale e delle strutture maturate in seno a Serit Sicilia s.p.a. oggi Riscossione Sicilia s.p.a. (gestione ed assistenza presso gli sportelli/assistenza dell'Ufficio legale nel contenzioso tributario/assistenza dell'ufficio procedure concorsuali nelle insinuazioni, etc), transitanti all'interno di Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrebbe essere in grado di garantire la piena continuità delle attività di riscossione già attivate, in passato, dal Comune di Ragusa e la piena funzionalità dell'azione di riscossione delle somme di competenza comunale;

#### **DATO ATTO che**

- per l'attività di riscossione coattiva, sono riconosciuti agli Agenti della Riscossione gli oneri di riscossione e di esecuzione, previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle ulteriori disposizioni di legge, commisurati ai costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione

- l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data di immediata esecutività della presente delibera, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

- non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni dell'affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;





**TENUTO CONTO**, che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati alle società del gruppo Equitalia Spa continuerà, in ogni caso, ad essere curata da “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, come desumibile dall’art. 1 del D.L. 193/2016 ed analogamente la riscossione di tutti i carichi fin’ora affidati a Riscossione Sicilia S.p.a. , continuerà ad essere curata dalla stessa senza soluzione di continuità;

**VISTI:**

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011 n.118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate;
- l’art. 12 della l.r. n. 44/91;

Ad unanimità dei voti, resi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

**di proporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione:**

- 1) di revocare i punti 1, 3 e 4 della delibera di G.M. n. 385 del 28/9/2017 e di affidare, ai sensi dell’art. 2 del D. L. 193/2016, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, a decorrere dalla data di immediata esecutività della presente delibera, la riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al DPR 602/73, delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per il territorio della regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia S.p.a.;
- 2) di stabilire che il presente affidamento resta valido ed automaticamente esteso anche a favore dei soggetti di diritto che dovessero eventualmente subentrare in futuro ai predetti enti, fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
- 3) di dare atto che, in ogni caso, anche al termine dell’affidamento, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, e Riscossione Sicilia S.p.a. continueranno ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin’ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia ed alla stessa Riscossione Sicilia S.p.a.;
- 4) di dare atto che per l’attività di riscossione coattiva, sono riconosciuti agli Agenti della Riscossione gli oneri di riscossione e di esecuzione, previsti dall’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle ulteriori disposizioni di legge, commisurati ai costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- 5) di dare atto che l’attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l’Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data di immediata esecutività della presente delibera, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all’uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;



6) di dare mandato al dirigente del Settore X Tributi affinché provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;

7) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate garantendo la continuità delle attività di riscossione delle predette proprie entrate;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the initials or full name of the official who signed the document.



### Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta

☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa,

31/8/2018

Il Dirigente

### Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n.

CAP.

Prenotazione di impegno n.

CAP.

Ragusa,

31/08/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario

### Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

### Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa,

31 AGO. 2018



Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☒ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

31/8/2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo